SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 14**

GAZZETTA UFFICIALE
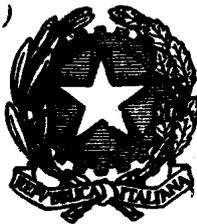
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1990 concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito.

92A0134

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 433.

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa e finalità

1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, nonché per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo è destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggati dal sisma;

b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata;

c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto;

d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;

e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici;

f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;

g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta le Sicilia orientale, nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico;

i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta.

3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 2, nonché per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 2.

Piano e programma

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del Genio civile unitamente al Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e delle indicazioni rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali per quanto concerne il patrimonio storico, artistico e monumentale, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalità degli interventi, i tempi di attuazione, le priorità e le relative procedure ispirate a princìpi di snellezza, trasparenza ed efficienza, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalità di tipo mafioso.

2. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce, altresì, gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari.

3. In conformità alle previsioni del piano, la regione siciliana procede al riparto delle somme indicate al comma 1 dell'articolo 1, nonché delle somme che saranno destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi già previsti nei bilanci della regione e degli enti locali.

4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge è data pubblicità tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Art. 3.

Criteri di attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, la regione siciliana adotta i seguenti criteri:

a) per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma appartenenti al patrimonio della regione siciliana, nonché di quelli appartenenti al patrimonio degli enti locali, i relativi progetti, redatti dagli uffici del Genio civile e dagli uffici tecnici comunali, devono prevedere opere di miglioramento statico e, ove possibile, di adeguamento alle norme di edilizia sismica; nei casi di carenza di personale tecnico o per particolari interventi specialistici, le amministrazioni locali possono avvalersi degli uffici del Genio civile o di qualificati liberi professionisti, singoli od associati, attraverso appositi disciplinari o convenzioni;

b) per le riparazioni degli edifici di edilizia residenziale pubblica e per il completamento dei programmi in corso, provvedono i competenti istituti autonomi per le case popolari, nel rispetto di apposite norme tecniche di riparazione e di miglioramento strutturale; gli istituti autonomi per le case popolari, per far fronte alle esigenze abitative dei meno abbienti, possono essere autorizzati all'acquisto di immobili preesistenti che abbiano le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, o alla promozione di programmi straordinari per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, utilizzando le sovvenzioni ordinarie e straordinarie erogate dallo Stato o dalla regione siciliana;

c) per il recupero e la conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, nonché per il patrimonio barocco del Val di Noto, la regione siciliana si avvale delle sovrintendenze ai beni culturali e ambientali e degli uffici del Genio civile, nonché, ove necessario, di qualificati liberi professionisti, singoli o associati, attraverso appositi disciplinari o convenzioni.

Art. 4.

Comitato Stato-regione

1. Per definire le intese preliminari all'adozione del piano di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nonché per assicurare l'attuazione degli interventi e per vigilare sulle realizzazioni e sulla tempestività della spesa, con decreto del presidente della regione siciliana, sentito il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, è istituito un apposito comitato composto da rappresentanti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni statali della protezione civile, dei lavori pubblici, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

2. La regione siciliana e le amministrazioni locali preposte all'attuazione del piano di cui all'articolo 2 trasmettono al comitato di cui al comma 1, con cadenza semestrale, apposite relazioni sullo stato di attuazione dei vari interventi e sulla erogazione della spesa.

3. Il comitato di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entità dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarità delle procedure adottate.

Art. 5.

Programma stralcio per il patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico

1. Nelle more della definizione del piano di cui all'articolo 2, al fine di accelerare l'inizio della ricostruzione, la regione siciliana e le amministrazioni dello Stato predispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma stralcio comprendente i seguenti interventi:

a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica, di opere pubbliche e di edifici pubblici siti nelle zone indicate nell'articolo 1 e rientranti nella competenza di amministrazioni statali, mediante utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 7;

b) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica, degli edifici di rilevanza strategica per la protezione civile e di tutti gli edifici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, appartenenti al patrimonio della regione e degli enti locali, nonché recupero e conservazione degli edifici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, con parziale utilizzazione degli stanziamenti previsti dallo stesso articolo, a seguito di delibera della giunta regionale siciliana con la quale sono determinate le specifiche esigenze finanziarie e sono individuati gli uffici cui demandare la progettazione e la realizzazione degli interventi, per un importo comunque non superiore a lire 100 miliardi per l'anno 1991 e a lire 200 miliardi per l'anno 1992.

2. Il piano di cui all'articolo 2 verifica e recepisce il programma stralcio di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Interventi sul patrimonio edilizio privato

1. I comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui all'articolo 1, comma 1, dispongono, secondo le procedure fissate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, gli interventi di riparazione, di miglioramento strutturale o di ricostruzione degli edifici o delle unità immobiliari di privati, persone fisiche o giuridiche, che abbiano pre-

sentato denuncia di danno ai competenti organi pubblici entro il 31 marzo 1991, ovvero per i quali i predetti organi abbiano effettuato entro la medesima data verifiche o accertamenti positivi. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al presente comma affluiscono ai comuni tramite la regione siciliana la quale assegna le somme richieste con prelevamento sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 1 è emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi, termini, condizioni, procedure, modalità e limiti di cui all'ordinanza dello stesso Ministro n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. I finanziamenti destinati al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato indicati al comma 1 dell'articolo 1 sono ripartiti con priorità per la ricostruzione o per il ripristino degli alloggi distrutti o dichiarati inagibili.

4. Agli amministratori comunali, provinciali e regionali ed ai membri delle commissioni edilizie comunali è fatto divieto di predisporre, elaborare o firmare perizie e progetti oggetto di finanziamenti di cui alla presente legge. Il mancato rispetto di tale divieto determina la decadenza immediata dalla carica ricoperta disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

5. Il sindaco dispone controlli secondo criteri oggettivi, definiti dal provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2, sulle richieste di contributo inoltrate dai privati nonché sulla relativa entità.

6. Il prefetto vigila sulla regolarità delle procedure e degli interventi di competenza delle amministrazioni comunali avvalendosi degli uffici del Genio civile e disponendo anche controlli a campione.

7. Qualora dai controlli di cui ai commi 5 e 6 emerga l'infedeltà delle perizie giurate o di altre certificazioni concernenti i conseguenti lavori, il sindaco od il prefetto, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria, ne danno comunicazione ai competenti ordini professionali che dispongono immediatamente la sospensione dai rispettivi albi professionali degli estensori delle medesime perizie o certificazioni, in attesa delle definitive determinazioni disciplinari.

8. Nei casi di gravi irregolarità, ivi compresa l'omessa vigilanza, comunque accertati a carico degli amministratori comunali, questi ultimi sono dichiarati decaduti dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

9. La concessione di contributi statali o regionali finalizzati alla riparazione, al miglioramento strutturale o alla ricostruzione di edifici o di unità immobiliari di privati, è subordinata al rispetto, per un periodo di cinque anni dalla erogazione dei contributi medesimi, della destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento. La violazione della predetta disposizione implica la decadenza dai contributi medesimi con obbligo di restituzione delle somme eventualmente corrisposte.

10. Gli interventi sul patrimonio edilizio privato realizzati ai sensi del presente articolo non hanno effetti ai fini dell'adeguamento del canone locativo previsto dall'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

11. Agli interventi, previsti dal presente articolo, di consolidamento del suolo indispensabili per la esecuzione delle opere di ricostruzione, di adeguamento o di ripristino degli edifici danneggiati provvede, nel contesto del piano di cui all'articolo 2, la regione siciliana tramite gli uffici del Genio civile.

Art. 7.

Autorizzazione di spesa

1. Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1991, di lire 70 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.

2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le amministrazioni statali interessate è effettuata, tenuto conto delle esigenze prospettate dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della difesa e dei lavori pubblici.

Art. 8.

Provvidenze per i territori del Belice e per altre zone della Sicilia

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del Belice, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è incrementata di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993.

2. Per le finalità di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 10 miliardi per l'anno 1992, per il completamento delle opere di ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera *d)*, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, sono assegnati secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni.

4. Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unità immobiliari su altra area, con il contributo dello Stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale».

5. Dopo il terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è inserito il seguente:

«L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi è disposta con ordinanza del sindaco».

6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici degli anni 1984, 1985 e 1986 nella Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive modificazioni, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993 a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato dei corrispondenti importi

7. Al penultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'immobile, ripristinabile in sito, è ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera *A)* del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, del consiglio regionale di urbanistica e del consiglio comunale».

8. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, che partecipa solo all'istruzione delle pratiche e alle deliberazioni relative a progetti su unità immobiliari ubicate all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera *A)* del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968».

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, negli anni 1991-1994 si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»;

b) quanto a lire 245 miliardi per il 1992, a lire 435 miliardi per il 1993 e a lire 950 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7 e 8, commi 1 e 6, pari a lire 40 miliardi per il 1991, a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, si provvede:

a) quanto a lire 40 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»;

b) quanto a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.C.M. 15 gennaio 1991 individua i comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.

— Il D.L. n. 142/1991 concerne «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991». Se ne trascrive l'art. 2, comma 2: «Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la regione siciliana ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183».

Nota all'art. 4:

— Si riporta l'art. 1, comma 5, del citato D.L. n. 142/1991: «Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscono obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica la regione siciliana, sentiti gli enti locali e le autorità di bacino ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi di emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività produttive e la tutela dell'ambiente. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; stabilisce altresì gli oneri a carico dello Stato, della regione e degli enti locali».

Note all'art. 6:

— L'ordinanza n. 921/FPC del 13 marzo 1987 contiene la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate nel comune di Zafferana Etnea dai terremoti del 19 e 25 ottobre 1984, nel comune di Acireale dai terremoti del giugno 1984 e dicembre 1985 e nei comuni della Sicilia orientale dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986.

— L'art. 23 della legge n. 392/1978 concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani, così recita:

«Art. 23 *(Riparazioni straordinarie)*. — Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti».

Note all'art. 8:

— La legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) al comma 5 dell'art. 17 così dispone: «Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai sensi dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno egli anni 1991 e 1992».

— Il D.L. n. 397/1981, concernente gli interventi in favore di alcune zone della Sicilia colpite da eventi sismici, così dispone all'articolo 19-*bis*: «Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria».

— Il D.L. n. 79/1968, concerne ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. L'art. 1, comma 1, lettera *d)* si riferisce «alla costruzione a totale carico dello Stato di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività commerciali, ivi comprese le farmacie, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione».

— Il D.P.R. n. 1035/1972 riguarda le norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e al revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

— Il D.L. n. 79/1968, già citato, contiene l'art. 14, che attualmente, dopo alcuni mutamenti sopravvenuti nel tempo, è del seguente tenore: «Art. 14. — *Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unità immobiliari su altra area, con il contributo dello Stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale.*

Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.

Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di beni di cui ai precedenti commi è disposta con ordinanza del sindaco.

Sino alla data di tale passaggio, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.

La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato».

— Il D.L. n. 114/1985 concerne provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

— Il D.L. n. 791/1985 reca: «Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali».

— Si trascrive il testo vigente del penultimo comma dell'art. 3 del più volte sopra citato D.L. n. 79/1968: «Fuori dell'ipotesi prevista del secondo comma dell'art. 4, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purché nell'ambito dello stesso comune o di altro comune terremotato della Sicilia. *Se l'immobile, ripristinabile in sito, è ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera* A) *del primo comma dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 97 del 16 aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, del consiglio regionale di urbanistica e del consiglio comunale*».

— Il D.M. 2 aprile 1968 concerne limiti di densità edilizia. L'art. 2, elencando le zone territoriali da considerare omogenee, alla lettera *A)* così recita: «le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi».

— La legge n. 178/1976 contiene ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. L'art. 5, in seguito alla modifica apportata dalla presente legge, risulta così formulato:

«Art. 5. — Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un rappresentante della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficio sanitario dle comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo;

da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, che partecipa solo all'istruzione delle pratiche e alle deliberazioni relative a progetti su unità immobiliari ubicate all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera A) *del primo comma dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 97 del 16 aprile 1968*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5766):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (CAPRIA) il 21 giugno 1991.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 9 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X e XI.

Esaminato dalla VIII commissione il 16, 30, 31 luglio 1991; 1° agosto 1991; 19 settembre 1991; 3 ottobre 1991 e approvato il 6 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3054):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 18 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 5, 17 dicembre 1991 e approvato il 28 dicembre 1991.

92G0016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 dicembre 1991.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle provvidenze finanziarie recate dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, riguardanti la formazione dei quadri dirigenti di cooperative agricole e loro consorzi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale e la successiva legge 10 luglio 1991, n. 201, di differimento per il biennio 1991-1992 delle suddette disposizioni;

Vista la comunicazione dell'ufficio di controllo della Corte dei conti n. 258 del 30 settembre 1991;

Ritenuto di adeguarsi alla suddetta comunicazione della Corte dei conti;

Viste le istanze pervenute ai sensi della circolare n. 262 del 5 agosto 1991 per il finanziamento delle iniziative riguardanti la formazione dei quadri dirigenti delle cooperative agricole e/o dei consorzi di cooperative di rilevanza nazionale;

Considerata la necessità e l'urgenza di determinare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste per il 1991 sul cap. 1603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che reca lo stanziamento di L. 5.880.000.000 da impegnare improrogabilmente entro il 31 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la concessione dei contributi di cui in premessa vengono prese in considerazione le richieste di interesse nazionale degli organismi cooperativi che si inquadrino, nell'ordine, nei seguenti criteri di priorità, con la limitazione della finanziabilità ad un numero massimo di quattro edizioni per la stessa tipologia di iniziativa e ad un importo massimo di 1.000 milioni di contributo per ogni beneficiario:

a) iniziative di formazione, aggiornamento e specializzazione, compresa redazione e pubblicazione di sussidi didattici, promosse da istituti ed enti nazionali, preposti alla formazione;

b) realizzazione progetti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, intesi a sviluppare l'azione di programmazione delle proprie attività;

c) analisi di mercato dirette a potenziare la competitività delle imprese cooperative nel mercato interno ed internazionale.

2. Per le modalità di concessione dei contributi si osservano le disposizioni stabilite con la circolare del 5 agosto 1991, n. 252, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1991, n. 185.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro: GORIA

92A0163

DECRETO 16 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1991, con il quale sono stati sciolti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Taranto e si è provveduto alla gestione straordinaria dell'ente mediante la nomina, sino al 30 giugno 1992, di un commissario governativo nella persona del dott. Franco Narcisi;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto Consorzio risultano tuttora insufficienti per il pagamento dei debiti e che lo stesso Consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di proseguire la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Taranto si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Taranto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Taranto, viale Virgilio n. 140, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Franco Narcisi è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: GORIA

92A0207

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 11 gennaio 1992.

Norme per l'importazione dai Paesi terzi di stomaci cotti da destinare alla fabbricazione di prodotti a base di carne.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 17 maggio 1988, recante attuazione delle direttive CEE n. 77/99, n. 80/214, n. 80/215, n. 80/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n. 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 889 del 10 settembre 1982, recante attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi nonché n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 10 settembre 1991 recante norme di attuazione delle direttive CEE n. 83/90, n. 85/323, n. 85/325, n. 86/587, n. 88/288 relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Vista la decisione della Commissione n. 91/449/CEE del luglio 1991 che definisce i modelli di certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati dai Paesi terzi;

Considerato che il servizio giuridico della Commissione CEE in più sedute ha considerato tali materie prime come escluse dal settore armonizzato dalla CEE;

Visto il parere ufficiale della Commissione approvato nella seduta del comitato veterinario permanente del 5 novembre 1991;

Ritenuto opportuno ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale adottare un provvedimento che disciplina l'importazione di stomaci cotti in provenienza da Paesi comunitari e terzi;

Ordina:

Art. 1.

1. L'importazione in Italia da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay di stomaci cotti della specie bovina, ovicaprina ed equina è ammessa, previa autorizzazione sanitaria, su domanda degli importatori interessati inoltrata alla Direzione generale servizi veterinari, alle condizioni stabilite dai successivi articoli e sempre che siano stati sottoposti ad un trattamento termico che porti la temperatura a cuore del prodotto ad almeno 80 °C per venti minuti.

Art. 2.

1. Gli stomaci sottoposti a trattamento termico sopradescritto dovranno essere scortati da una certificazione sanitaria rilasciata dall'autorità sanitaria ufficiale conformemente al modello allegato alla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Le partite di stomaci sottoposti al trattamento termico sopracitato potranno provenire da stabilimenti di macellazione situati nei Paesi terzi di cui all'art. 1 regolarmente autorizzati dalla Comunità all'esportazione verso il territorio CEE.

2. Dette partite dovranno essere inoltrate, in vincolo sanitario disposto dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto, esclusivamente ad industrie di prodotti a base di carne presenti sul territorio italiano ed autorizzate dal Ministero della sanità all'esportazione verso il restante territorio CEE al fine di completare il trattamento termico iniziato nella struttura di macellazione di origine.

Art. 4.

1. L'introduzione nel territorio italiano degli stomaci cotti provenienti dai Paesi di cui all'art. 1 della presente ordinanza dovrà verificarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la materia prima deve essere presentata in contenitori a tenuta stagna e sigillati. I cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, almeno in lingua italiana, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotti»;

b) dal luogo di arrivo sul territorio nazionale le partite di stomaci cotti dovranno essere trasportate entro contenitori a tenuta stagna e sigillati o su mezzi di trasporto con piano di carico a tenuta stagna e sigillati, direttamente allo stabilimento di destinazione di cui all'art. 3;

c) l'arrivo delle partite sul territorio nazionale deve essere segnalato telegraficamente da parte del servizio veterinario di confine, porto ed aeroporto all'autorità veterinaria locale sotto la cui competenza ricade territorialmente lo stabilimento di trasformazione che a sua volta comunicherà al veterinario di confine, porto, aeroporto la revoca del vincolo sanitario disposto soltanto dopo l'ulteriore trattamento termico;

d) i veicoli, i contenitori, nonché i mezzi di trasporto di cui alla lettera *b)* come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con le frattaglie in questione prima della loro sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati, mentre gli imballaggi ed i condizionamenti devono essere distrutti in un inceneritore.

Art. 5.

1. Gli uffici di confine, porto ed aeroporto e dogana interna effettueranno, sulle partite di prodotti di cui all'art. 1 della presente ordinanza, i controlli previsti dal decreto ministeriale n. 454, e successive modifiche.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1992

p. Il Ministro: BRUNO

ALLEGATO

CERTIFICATO SANITARIO
per l'esportazione in Italia di stomaci cotti bovini, ovi-caprini, equini

Paese di destinazione: ....
Numero di riferimento per certificato sanitario: ....
Paese esportatore: ....
Ministero: ....
Servizio: ....

I. Identificazione dei prodotti.

I. Natura dei prodotti: ....
(specie animali)

I. Natura dei pezzi: ....
Natura dell'imballaggio: ....
Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....
Temperatura prescritta per il magazzinaggio e il trasporto: ....
Durata di conservazione: ....
Peso netto: ....

II. Provenienza dei prodotti a base di carne.
Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario dello/degli stabilimento/i di macellazione da cui proviene il prodotto: ....
....
....

III. Destinazione dei prodotti.
I prodotti sono spediti da: ....
(luogo di spedizione)
a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1): ....
Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

....

Indirizzo e numero dello stabilimento italiano di trasformazione in prodotti a base di carne autorizzati CEE a cui le merci sono destinate:

....

....

IV. Attestato sanitario.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) i prodotti sopraindicati sono stati sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa per venti minuti;

2) dopo il trattamento termico sono state prese tutte le precauzioni atte ad impedire una ricontaminazione.

Fatto a .... il ....
(località) (data)

Firma del veterinario ufficiale

....
(Cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)

Timbro

(1) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

92A0167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 364, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano».

Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 364, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991.

92A0188

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 28 novembre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Moda 2000 a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Barletta in data 14 marzo 1986, rep. 28896, reg. soc. 5423/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Giulia 84» S.r.l., con sede in Caserta, costituito per rogito D'Alessio in data 9 marzo 1982, rep. 37061, reg. soc. 1647/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa mista «Sviluppo artigiano a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Funiciello in data 19 maggio 1986, rep. 41954, reg. soc. 5686/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Odeon C 2», S.r.l., con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 12 gennaio 1978, rep. 21563, reg. soc. 49/78, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Primavera» a r.l., con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 22 marzo 1974, rep. 190873, reg. soc. 120/74, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa «Rose rosse a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogitona D'Alessio in data 4 novembre 1981, rep. 36480, reg. soc. 1321/81, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Normanna III» a r.l., con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Alifano in data 17 febbraio 1984, rep. 1184, reg. soc. 3156/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Parco degli ulivi» a r.l., con sede in Cellole (Caserta), costituita per rogito Ermanno Mello Rella in data 8 aprile 1977, rep. 21834, reg. soc. 2031, tribunale di S. Maria Caputa Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Galatia II» a r.l., con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito delli Paoli in data 8 maggio 1991, rep. 104180, reg. soc. 1372/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pronova a r.l.», con sede in S. Angelo d'Alife (Caserta), costituita per rogito Matano in data 29 maggio 1986, rep. 41492, reg. soc. 7622, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Arcobaleno a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte in data 27 marzo 1960, rep. 6138, reg. soc. 29, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Fiduciaria a r.l.», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Golia in data 7 settembre 1979, rep. 42605, reg. soc. 345/79, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Delle Margherite a r.l.», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Ermanno Mello Rella in data 5 marzo 1977, rep. 21810, reg. soc. 151/77, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «San Siro a r.l.», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Ermanno Mello Rella in data 25 febbraio 1977, rep. 21803, reg. soc. 144/77, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Buonissima Liternese a r.l.», con sede in Villa Literno (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 19 maggio 1954, reg. soc. 47, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cise» a r.l., con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 9 dicembre 1987, rep. 169804, reg. soc. 3610, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Via della Speranza a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 15 ottobre 1973, rep. 76687, reg. soc. 935, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Prati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 22 febbraio 1973, rep. 10938, reg. soc. 5020/6107/73, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Gardenia» a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 30 gennaio 1973, rep. 10820, reg. soc. 4978/6070/73, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Silvaplana» a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 17 marzo 1973, rep. 11076, reg. soc. 5060/6146/73, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Unione edilizia 78» a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 30 novembre 1978, rep. 15530, reg. soc. 2/79, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa nuova Alma» a r.l., con sede in Casalvelino (Salerno), costituita per rogito Moroni in data 25 giugno 1986, rep. 28814, reg. soc. 1356, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ge.S.T. - Cooperativa gestione servizi tirrena - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Cunzolo in data 24 ottobre 1985, rep. 6116, reg. soc. 173/86, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Matteo Ripa» a r.l., con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Barela in data 31 gennaio 1976, rep. 14429, reg. soc. 122/76, tribunale di Salerno;

società cooperativa di consumo «Nuova cooperazione 85» a r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 16 aprile 1985, rep. 22725, reg. soc. 807/85, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pan Sud - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Prignano Cilento (Salerno), costituita per rogito Angrisani in data 20 marzo 1986, rep. 7030, reg. soc. 1174, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa di produzione e lavoro «Siatel - Sviluppo informatica automazione e telematica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito Pastorino in data 27 marzo 1987, rep. 7888, reg. soc. 5339, tribunale di Frosinone;

società cooperativa mista «Giotto» a r.l., con sede in Castro dei Volsci (Frosinone), costituita per rogito Perna in data 10 aprile 1986, rep. 1531, reg. soc. 4848, tribunale di Frosinone;

società cooperativa mista «Edilprogetti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fumone (Frosinone), costituita per rogito D'Alessandro in data 11 marzo 1987, rep. 98, reg. soc. 5325, tribunale di Frosinone;

società cooperativa mista «Servizi integrati - Società cooperativa a r.l.», con sede in Antrodoco (Rieti), costituita per rogito Casazza in data 6 febbraio 1986, rep. 2441, reg. soc. 2392, tribunale di Rieti;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Etruria a r.l.», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 13 novembre 1985, rep. 31174, reg. soc. 5822, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «E.Na.S.Cu.T. (Ente nazionale scambi culturali della Tuscia) - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 23 ottobre 1986, rep. 35417, reg. soc. 6261, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «Macellai viterbese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 30 ottobre 1980, rep. 13182, reg. soc. 3747, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Agricoltura e ambiente - già Agricoltura e territorio a r.l.», con sede in Blera (Viterbo), costituita per rogito Dominici in data 6 novembre 1987, rep. 10399, reg. soc. 6831, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Vallechiara» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Coriano (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 9 aprile 1959, rep. 17847, reg. soc. 3303, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Azzurra - Società a responsabilità limitata»», con sede in Forlì, costituita per rogito Gafà in data 22 novembre 1971, rep. 18590, reg. soc. 4912, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice comunale di Verghereto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verghereto (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 2 settembre 1972, rep. 27520, reg. soc. 5060, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice dipendenti ospedalle G. Ceccarini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Riccione (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 6 febbraio 1970, rep. 34722, reg. soc. 1002, tribunale di Rimini;

società cooperativa edilizia «Cooperativa D.S.C.M. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 30 gennaio 1974, rep. 142608, reg. soc. 1498, tribunale di Rimini;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilificatrice comunale di Premilcuore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Premilcuore (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 23 aprile 1972, rep. 27010, reg. soc. 5016, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice circondariale riminise della casa - Rimini» a responsabilità limitata, con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 25 luglio 1975, rep. 41460, reg. soc. 1754, tribunale di Rimini;

società cooperativa di consumo «Cooperativa ricreativa culturale cusercolese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cusercoli di Civitella di Romagna (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 29 marzo 1969, rep. 23338, reg. soc. 4558, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Magione» - a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, costituita per rogito Borromeo in data 12 ottobre 1963, rep. 26879, reg. soc. 1038, tribunale di Rovigo;

società cooperativa mista «Ingros - Verona - Cooperativa finanziaria di garanzia a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito Tucci in data 15 marzo 1983, rep. 7406, reg. soc. 17282, tribunale di Verona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa pulizie serenissima a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito Chiaruttini in data 6 dicembre 1985, rep. 1380, reg. soc. 27122, tribunale di Venezia.

92A0175

MINISTERO DEL TESORO

Comunicato di rettifica dei prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 dicembre 1991. (Prezzi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1992).

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 dicembre 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 dicembre 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a 91 giorni con scadenza il 31 marzo 1992 è di L. 96,84, quello dei buoni a 182 giorni con scadenza il 30 giugno 1992 è di L. 93,96 e quello dei buoni a 365 giorni con scadenza il 30 dicembre 1992 è di L. 88,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A0214

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Fossano

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Fossano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Fossano S.p.a.»;

la costituzione, per atto unilaterale, della società per azioni «Cassa di risparmio di Fossano S.p.a.» con un capitale sociale di lire 60 miliardi, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione dell'ammontare del «fondo di pertinenza del Fondo istituzionale», del «Fondo per erogazioni e per opere di pubblica utilità», nonché di un piccolo fabbricato rurale, sito nel comune di Benevagienna, frazione Buretto;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Fossano» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Fossano S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Fossano contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Fossano S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0215

N. 4

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1144,100	1144,100	1144 —	1144,100	1144,100	1144,100	1143,900	1144,100	1144,100	1144,100
E.C.U.	1538,200	1538,200	1539 —	1538,200	1538,200	1538,200	1538,100	1538,200	1538,200	1538,200
Marco tedesco	756,190	756,190	756,600	756,190	756,190	756,190	756,080	756,190	756,190	756,190
Franco francese	221,430	221,430	222 —	221,430	221,430	221,430	221,470	221,430	221,430	221,430
Lira sterlina	2148,400	2148,400	2150 —	2148,400	2148,400	2148,400	2148,400	2148,400	2148,400	2148,400
Fiorino olandese	671,280	671,280	671,500	671,280	671,280	671,280	671,390	671,280	671,280	671,280
Franco belga	36,721	36,721	36,740	36,721	36,721	36,721	36,721	36,721	36,721	36,721
Peseta spagnola	11,875	11,875	11,915	11,875	11,875	11,875	11,876	11,875	11,875	11,875
Corona danese	194,560	194,560	194,750	194,560	194,560	194,560	194,570	194,560	194,560	194,560
Lira irlandese	2008,500	2008,500	2007 —	2008,500	2008,500	2008,500	2008,450	2008,500	2008,500	—
Dracma greca	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	—
Escudo portoghese	8,696	8,696	8,680	8,696	8,696	8,696	8,688	8,696	8,696	8,696
Dollaro canadese	1001,200	1001,200	1001 —	1001,200	1001,200	1001,200	1001,160	1001,200	1001,200	1001,200
Yen giapponese	9,186	9,186	9,200	9,186	9,186	9,186	9,190	9,186	9,186	9,186
Franco svizzero	849,860	849,860	850 —	849,860	849,860	849,860	849,850	849,860	849,860	849,860
Scellino austriaco	107,458	107,458	107,400	107,458	107,458	107,458	107,450	107,458	107,458	107,458
Corona norvegese	191,990	191,990	192,500	191,990	191,990	191,990	191,900	191,990	191,990	191,990
Corona svedese	207,230	207,230	207,500	207,230	207,230	207,230	207,240	207,230	207,230	207,230
Marco finlandese	276,850	276,850	277 —	276,850	276,850	276,850	277,100	276,850	276,850	—
Dollaro australiano	866,350	866,350	868 —	866,350	866,350	866,350	866,550	866,350	866,350	866,350

Media dei titoli dell'8 gennaio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,050
» » » 21- 4-1987/94	88,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,275
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,300
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,300
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,350
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,300
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,275
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,250

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98 —
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,425
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,550
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,970
» » » » 18- 4-1986/92	100,125
» » » » 19- 5-1986/92	100,425
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,175
» » » » 1-11-1987/92	100,300
» » » » 1-12-1987/92	100,550
» » » » 1- 1-1988/93	100,275

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,125
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,550
» » » »	1- 6-1988/93	101,370
» » » »	18- 6-1986/93	100,075
» » » »	1- 7-1988/93	100,970
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,600
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,875
» » » »	1-10-1988/93	100,625
» » » »	20-10-1986/93	99,950
» » » »	1-11-1988/93	100,600
» » » »	18-11-1987/93	100,325
» » » »	19-12-1986/93	100,600
» » » »	1- 1-1989/94	100,725
» » » »	1- 2-1989/94	100,275
» » » »	1- 3-1989/94	100,350
» » » »	15- 3-1989/94	100,250
» » » »	1- 4-1989/94	100,350
» » » »	1- 9-1989/94	100,050
» » » »	1-10-1987/94	100,500
» » » »	1-11-1989/94	100,100
» » » »	1- 1-1990/95	100 —
» » » »	1- 2-1985/95	100,500
» » » »	1- 3-1985/95	99,375
» » » »	1- 3-1990/95	99,750
» » » »	1- 4-1985/95	99,250
» » » »	1- 5-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1990/95	99,775
» » » »	1- 6-1985/95	98,900
» » » »	1- 7-1985/95	99,250
» » » »	1- 7-1990/95	99,750
» » » »	1- 8-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1990/95	99,750
» » » »	1-10-1985/95	99,325
» » » »	1-10-1990/95	99,650
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,725
» » » »	1-12-1985/95	99,875
» » » »	1-12-1990/95	99,800
» » » »	1- 1-1986/96	100 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,400
» » » »	1- 1-1991/96	101,200
» » » »	1- 2-1986/96	99,900
» » » »	1- 2-1991/96	99,850
» » » »	1- 3-1986/96	99,675
» » » »	1- 4-1986/96	100,050
» » » »	1- 5-1986/96	99,600
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	99,450
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,225
» » » »	1-10-1986/96	98,600
» » » »	1-11-1986/96	99,250
» » » »	1-12-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1987/97	99,225
» » » »	1- 2-1987/97	99,050
» » » »	18- 2-1987/97	98,350
» » » »	1- 3-1987/97	99,075
» » » »	1- 4-1987/97	99 —
» » » »	1- 5-1987/97	98,900
» » » »	1- 6-1987/97	98,550
» » » »	1- 7-1987/97	98,250
» » » »	1- 8-1987/97	98,175
» » » »	1- 9-1987/97	99,275
» » » »	1- 3-1991/98	98,675
» » » »	1- 4-1991/98	98,575
» » » »	1- 5-1991/98	98,725
» » » »	1- 6-1991/98	98,500

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 3-1992	100,225
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,275
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 5-1992	100 —
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,925
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,925
» » »	12,50%	1-10-1992	99,970
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,475
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993	99,875
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-12-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	97,675
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,475
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,050
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,050
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,250

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,100
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,050
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,325
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,970
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,650
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,125
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,725
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,725
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,050
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,600
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,700
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,125
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,500

92M08012

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Bra

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Bra ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Bra S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Bra S.p.a.» con un capitale sociale di lire 40 miliardi a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Bra» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Bra S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Bra contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Bra S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0216

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 330.000
- semestrale ... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 635.000
- semestrale ... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 1 4 0 9 2 *

L. 1.200